



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DEL SETTORE MODA.

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del consiglio e le direttive del parlamento europeo e del consiglio 96/73/CE e 2008/121/ce testo rilevante ai fini del SEE;
- il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
- la Legge 26 novembre 1973, n. 883, disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;
- la Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 11 aprile 1996;

- il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68. Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell' articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

PREMESSO CHE

- il regolamento (UE) 2019/1020 impone agli Stati Membri di rafforzare la vigilanza del mercato attraverso programmi generali e settoriali di controllo, al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione, etichettati correttamente e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, tra cui la corretta informazione ai consumatori;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente previste dalle legge;
- le normative settoriali richiamate in premessa assegnano le funzioni di autorità di vigilanza del mercato e/o di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) il quale si avvale delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di vigilanza del mercato;
- l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti dapprima nel regolamento (CE) 2008/765 e poi nel regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2020 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di programmi settoriali di vigilanza del mercato;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 “*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*” prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato

un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di specifiche categorie di prodotti del settore moda, e cioè gli “tessili”, “calzature”, “materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati”;

– il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d’intesa con l’Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell’iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l’Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all’iniziativa programmata.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo all’anno 2022 e finalizzato ad accertare la corretta etichettatura di composizione di specifiche tipologie di prodotti del settore moda, ossia: “tessili”, “calzature”, “materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati”.

Nell’ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l’ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l’allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA’ GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un’uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall’Unioncamere, con l’ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispose il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con i laboratori.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori che intendono eseguire le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti tessili sono individuati nell'art. 21 della Legge n. 883/1973 s.m.i.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti calzaturieri devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 o comunque devono operare in conformità alla suddetta norma.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati" sono individuati nell'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 68/2020.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Indicazioni operative.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

e) Assistenza tecnico-giuridica.

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) Supporto informativo.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) Erogazione delle risorse economiche.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con i laboratori.

La Camera di commercio affida le analisi di campione a laboratori che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

e) Supporto informativo.

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- analisi di campione.

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a laboratori che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

Prodotti	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per acquisto prodotti e spese di spedizione ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
tessile	€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00
calzature	€ 500,00	€ 200,00	€ 150,00
cuoio, pelle, pelliccia	€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia nel caso in cui il preventivo di spesa delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU PRODOTTI VENDUTI ON LINE.

L'Unioncamere mette a disposizione una procedura, elaborata da un Gruppo di lavoro composto dal Ministero e dal Sistema camerale, per lo svolgimento delle attività di controllo su prodotti venduti on line.

La Camera di commercio potrà quindi svolgere le attività di controllo anche su prodotti venduti on line, preferibilmente in relazione al 50% dei controlli assegnati.

ART. 6. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 7. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 giugno 2022 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 9. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 10. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

ART.11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di

rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per UNIONCAMERE

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA di BRESCIA

Il Segretario Generale

(Massimo Ziletti)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.
LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 2.500,00.

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfetario per le ispezione realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per le analisi di campione, svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Cuoio, Pelle, Pelliccia	1	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.200,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 2.500,00

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)